



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - MARATEA**

Via Profiti n° 40 - Tel. +39 0973.876859

E-MAIL: ucmaratea@mit.gov.it - PEC: cp-maratea@pec.mit.gov.it - SITO WEB: <http://www.guardiacostiera.gov.it/maratea>

ORDINANZA

**MODIFICA DEI LIMITI OPERATIVI PER LA NAVIGAZIONE IN
“ACQUE TRANQUILLE” NEL CIRCONDARIO DI MARATEA**

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Maratea:

- VISTO** l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1947 e ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956;
- VISTO** L'Art. 21.3 del D.P.R. n. 435 in data 8 Novembre 1991 “Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA** la circolare: titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 8 luglio 1993 con la quale il Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – definisce “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri le “zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari)” stabilendo i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1° Maggio – 30 Settembre), ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.)
- VISTA** la lettera circolare prot. N. 3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo con la quale è stata demandata al Comandante del porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare, sulla base dei principi generali riportati nella circolare stessa;
- VISTO** il Dp. Prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – VI Reparto – ha rappresentato che eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi per la navigazione in “acque tranquille”, fissati dalla circolare innanzi citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;
- VISTO** il parere espresso dal Comandante dell'Ufficio Locale marittimo di Scalea, trasmesso con nota prot. n. 2838 in data 29.03.2022;
- VISTO** il parere espresso dal Comandante dell'Ufficio Locale marittimo di Praia a Mare, trasmesso con nota prot. n. 2839 in data 29.03.2022;
- VISTO** il parere espresso dal Comandante dell'Ufficio Locale marittimo di Diamante,

trasMESSO con nota prot. n. 2879 in data 29.03.2022;

**TENUTO
CONTO** della morfologia del litorale compreso nel Circondario marittimo di Maratea e delle condizioni meteo marine generalmente presenti annualmente nei mesi di aprile e ottobre, che astrattamente consentirebbero la possibilità di svolgere la navigazione in “acque tranquille” anche in detti periodi dell’anno;

VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

(Richiesta di autorizzazione all’estensione dei limiti temporali della navigazione in “acque tranquille”)

Nell’ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Maratea, i limiti temporali della navigazione in “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri, possono essere estesi al periodo compreso tra il 1° Aprile e il 31 Ottobre, in deroga a quanto stabilito dalla circolare: titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 in data 8 luglio 1993 dell’allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo, in premessa citata, previa autorizzazione rilasciata dal Capo del Circondario Marittimo di Maratea.

La richiesta di autorizzazione, in bollo vigente, dovrà essere presentata presso questo Ufficio, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza (***Allegato 1***).

Restano fermi tutti gli altri limiti operativi stabiliti dalla circolare di cui al comma precedente.

Articolo 2

(Responsabilità del Comandante dell’unità)

Il Comandante dell’unità, preventivamente autorizzato da quest’Ufficio Circondariale Marittimo, prima di intraprendere la navigazione, dovrà assicurarsi della sussistenza di tutte le condizioni di cui alla circolare citata all’art. 1 e non dovrà intraprendere la stessa nel caso in cui le condizioni meteo – marine siano tali da non consentire una navigazione in “acque tranquille”.

È fatta salva, comunque, la facoltà dell’Autorità Marittima di negare il rilascio delle spedizioni delle unità abilitate al trasporto passeggeri in “acque tranquille”, qualora ritenga che le condizioni meteomarine presenti o previste eccedano i limiti operativi specificati nella circolare di cui all’art. 1.

Articolo 3

(Pubblicità e Sanzioni)

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserimento nella sezione “*Ordinanze*” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/maratea.

I contravventori alla presente ordinanza, oltre che essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero arrecare a persone e/o cose, incorreranno nel reato di cui all’art. 1231 del Cod. Nav., salvo che il fatto non integri una diversa fattispecie illecita.

Maratea, 30.03.2022

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco FRANCHINI

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82)